



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE III CIVILE

in funzione di

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da:

Dott. Stefano Cardinali

Presidente

Dott. Guglielmo Garri

Giudice

Dott.ssa Cecilia Bernardo

Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento per reclamo avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel procedimento RG. n. 51404/2016, proposto da

B/

Con gli avv.ti I

RECLAMANTE

CONTRO

C/

Con gli avv.ti Pietro Golisano e Carmelo Piraino

FIORE

, in persona del curatore speciale ex art. 78 c.p.c. avv.

RESISTENTI

premesso in fatto:

-Con ricorso cautelare *ante causam*, [REDACTED] Simona esponeva che:

-era titolare del 37,5% del capitale sociale della Fiore c [redacted] srl. e, in data 28.1.2016, aveva comunicato la propria volontà di recedere dalla società, chiedendo al contempo la liquidazione della propria quota;

-la società, però, aveva contestato la legittimità di tale recesso ed aveva instaurato dinanzi al Tribunale di Roma un giudizio volto ad accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti per il valido esercizio del diritto di recesso e la perdurante vigenza del rapporto sociale (giudizio attualmente pendente);

-in data 21.4.2016, l'odierna reclamante aveva ricevuto la convocazione per la partecipazione all'assemblea dei soci del 29.4.2016, alla quale tuttavia non aveva partecipato.

-premesso ciò, la ricorrente chiedeva al Tribunale di disporre in via d'urgenza la revoca dell'intero organo amministrativo.

AAA

-si costituivano nella prima fase gli amministratori della società [redacted] i quali eccepivano il difetto di legittimazione attiva della ricorrente (avendo essa perso la qualità di socio della Fiore [redacted] srl. all'esito del recesso); nonché la cessazione della materia del contendere (in ragione delle sopravvenute dimissioni dalla carica rassegnate da [redacted] Roberto e della conseguente decadenza dell'intero organo gestorio). Chiedevano comunque il rigetto della domanda cautelare in quanto infondata.

Nessuno si costituiva, invece, per la Fiore [redacted] srl. in persona del Curatore speciale.

AAA

-all'esito della prima fase, il giudice dichiarava il difetto di legittimazione della ricorrente [redacted] Simona, atteso che la predetta -avendo esercitato il recesso *ad nutum* dalla Fiore [redacted] srl. ed essendo ormai trascorso il termine semestrale di preavviso- aveva ormai perso la qualità di socia, presupposto indispensabile ai fini della speciale legittimazione all'esercizio -in veste di sostituto processuale *ex lege*- della azione sociale di responsabilità e del correlato rimedio cautelare previsto dall'art. 2476, comma 3 c.c.

AAA

-avverso tale ordinanza di rigetto, proponeva reclamo ex art. 669terdecies c.p.c. [redacted] Simona, la quale sosteneva la erroneità delle valutazioni operate dal giudice monocratico, evidenziando in particolare che:

-la mera ricezione da parte della società della comunicazione di recesso non comportava la immediata ed automatica perdita di tutti i diritti sociali;

-infatti, ai sensi dell'art. 2473, comma 4 c.c., il rimborso della partecipazione al socio recedente poteva avvenire anche mediante cessione della stessa agli altri soci o a terzi;



ciò significando che la partecipazione del socio continuava ad esistere sino alla definitiva conclusione del procedimento di liquidazione;

-continuando ad esistere la partecipazione, la stessa non poteva essere svuotata di tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale;

-di conseguenza, il recesso del socio doveva essere configurato come una fattispecie a formazione progressiva, che iniziava con la dichiarazione di recesso e si concludeva con il rimborso della partecipazione;

-in caso contrario, si sarebbe verificata la aberrante situazione in cui l'intera compagine sociale considerava la sig. ██████ socia della società (convocandola alle assemblee e consentendole il diritto di ispezione e controllo ex art. 2476 c.c.), ma la stessa era privata di qualsiasi tutela della propria partecipazione, attraverso i rimedi costituiti dall'impugnazione delle delibere assembleari e dall'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.;

-non contrastava con tale conclusione quanto stabilito dall'art. 2473 c.c., ben potendo l'inefficacia o la perdita di efficacia (cui la norma faceva menzione) essere riferita alla dichiarazione di recesso quale atto giuridico di avvio della fattispecie a formazione progressiva;

IL -parimenti non contrastante era la fissazione alla dichiarazione di recesso quale momento di riferimento per la quantificazione del valore della partecipazione, atteso che gli addebiti contestati all'organo amministrativo erano relativi a condotte poste in essere prima della comunicazione del recesso e comunque idonee a determinare un depauperamento del valore della partecipazione che, ai fini del rimborso, doveva essere valutata alla data del recesso;

-infine, era irrilevante la circostanza delle dimissioni del consigliere di amministrazione ██████ Roberto, atteso che -con delibera dell'1.9.2016- l'assemblea dei soci aveva deliberato di affidare l'amministrazione ad un nuovo consiglio di amministrazione, composto da ██████ Michele e ██████ Fabrizio.

-anche in tale fase si costituivano ██████ Michele e ██████ Fabrizio, i quali chiedevano il rigetto del reclamo, sostenendo la correttezza delle valutazioni operate dal giudice della prima fase.

-rimaneva nuovamente contumace la società Fiore ██████ srl. in persona del curatore speciale, seppur ritualmente citata.

osserva in diritto:

1 - Il reclamo proposto da ██████ Simona è infondato e non può trovare accoglimento.

Ed invero, debesi rilevare che -con il ricorso cautelare- ██████ Simona ha dedotto una serie di addebiti di *mala gestio* a carico degli amministratori della società Fiore ██████ srl.



Il Giudice della prima fase –dopo aver premesso che la domanda cautelare di revoca dell'amministratore è strumentale all'azione di merito volta ad ottenere il risarcimento dei danni patiti dal patrimonio sociale a seguito delle condotte omissive e commissive dell'amministratore stesso- ha ritenuto che la ricorrente fosse carente di legittimazione ad agire, essendo receduta dalla società con comunicazione del 28.1.2016.

Il punto controverso attiene, dunque, alle conseguenze ed alla efficacia della dichiarazione con cui la ricorrente ha esercitato il diritto di recedere *ad nutum* dalla Fiore srl., atteso che –con riferimento alle società a responsabilità limitata- il terzo comma dell'art. 2476 c.c. consente di esercitare l'azione sociale di responsabilità sia alla società (titolare del diritto al risarcimento del danno) sia al socio (ciò indipendentemente dalla consistenza della partecipazione sociale). Tuttavia, il socio –non essendo titolare del diritto al risarcimento del danno- fa valere in nome proprio il diritto spettante alla persona giuridica. Ne consegue, dunque, che la qualità di socio rappresenta un presupposto indispensabile per l'esercizio –in veste di sostituto processuale- dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c.

AAAAAA

2 – Ciò posto, le valutazioni operate dal giudice della prima fase appaiono pienamente condivisibili.

Ed invero, il recesso nelle società a responsabilità limitata è disciplinato dall'art. 2437 c.c. La norma non detta le modalità di esercizio dello stesso ed, in generale, si ritiene che –salvo quanto previsto dall'atto costitutivo- la suddetta lacuna possa essere colmata mediante applicazione analogica della disciplina prevista per le società per azioni dall'art. 2437 bis c.c. Tuttavia, il legislatore non prende espressamente posizione in ordine alla questione, assai dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, relativa alla operatività del recesso ed alla conseguente perdita dello *status* di socio da parte del recedente.

Secondo un primo orientamento, la dichiarazione di recesso apre un procedimento, che comprende la verifica della legittimazione a recedere; l'eventuale revoca dei presupposti da parte della società e, infine, la liquidazione. La comunicazione, quindi, è preliminare e precede l'estinzione della partecipazione, che avviene solo al momento della liquidazione.

Per contro, secondo altro orientamento, dalla dichiarazione di recesso deriva la immediata cessazione dello stato di socio, da cui consegue l'illegittimità della partecipazione e della votazione del socio in assemblea. In particolare, nel momento in cui la società ha ricevuto la dichiarazione di recesso del socio, muta la posizione del socio receduto, il quale diventa titolare del diritto alla liquidazione delle azioni per le quali ha esercitato il recesso.

Ritiene il collegio di dover aderire a tale seconda posizione, peraltro conformemente ad altre pronunce di questo Tribunale (Trib. Roma, 11 giugno 2012, in Rivista di diritto societario, 2012 pag. 687; Trib. Roma, 11 maggio 2005, in Vita not., 2006, 323). Ed infatti, deve ritenersi –sulla scorta delle motivazioni già espresse nella ordinanza reclamata- che la dichiarazione di recesso sia immediatamente produttiva di effetti (non appena ricevuta dalla società) e comporti l'immediato scioglimento del rapporto sociale, con riferimento alla posizione del socio receduto. Del resto, la Suprema Corte si è espressa in tal senso, seppur con riferimento alle società di persone: "Il recesso



da una società di persone è un atto unilaterale recettizio, e, pertanto, la liquidazione della quota non è una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla società, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota. (Sez. 1, Sentenza n. 5836 del 08/03/2013, Rv. 625906 - 01)".

Né, peraltro, appare fondata la doglianza della parte reclamante, secondo cui –seguendo il suddetto orientamento- il socio receduto rimarrebbe privo di tutela, in quanto titolare di una partecipazione svuotata di tutti i diritti derivanti dal rapporto sociale. Ed infatti, la dichiarazione di recesso comporta esclusivamente la perdita della qualità di socio e la assunzione della veste di terzo creditore della società (credito avente ad oggetto la liquidazione della quota). Ne consegue che il socio receduto potrà tutelare il suddetto diritto di credito mediante gli strumenti di tutela che l'ordinamento riconosce ai creditori della società. I soli casi in cui questo Tribunale ha ritenuto persistente la legittimazione del socio receduto o escluso sono relativi alla impugnazione della delibera di esclusione ovvero della delibera che giustifica il recesso, ciò in quanto le delibere predette rappresentano il presupposto della validità dello scioglimento del rapporto sociale con riferimento al singolo socio.

Nel caso in esame, invece, [REDACTED] Simona pretende di tutelare la propria posizione avvalendosi di uno strumento di tutela (quale la azione sociale di responsabilità), che di regola spetta alla società (in quanto soggetto danneggiato) e solo in via di eccezione al socio (trattandosi di ipotesi derogatoria rispetto alla generale regola sancita dall'art. 81 c.p.c.). Tale speciale legittimazione del socio a far valere (in veste di sostituto processuale) un diritto risarcitorio spettante alla società non appare suscettibile di interpretazione analogica e, pertanto, non può essere riconosciuta anche a colui che tale qualifica abbia ormai perduto, essendo receduto dalla società.

Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, il reclamo proposto da [REDACTED] Simona va rigettato.

Le spese della presente fase del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, con riferimento al rapporto tra la reclamante e le controparti costituite.

Nulla sulle spese, invece, con riferimento al rapporto tra la reclamante e la società Fiore [REDACTED] srl. in persona del curatore speciale, stante la contumacia di quest'ultimo.

P.Q.M.

- 1) RIGETTA** il reclamo proposto da B
- 2) CONDANNA I** [REDACTED] alla rifusione delle spese del presente procedimento in favore dei reclamati costituiti [REDACTED] che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge;
- 3) NULLA** sulle spese con riferimento al rapporto processuale tra la reclamante e la società Fiore [REDACTED] srl. in persona del curatore speciale.


Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.1.2017



Il Presidente

Dr. Stefano Cardinali




TRIBUNALE DI ROMA

Sezione I

Depositato in C. Colloquio

ROMA, 11.25 GEN 2017

IL DIRETTORE DELLA SANDELLERIA



IL CASO.it



TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

in funzione di

Sezione specializzata in materia d'impresa

Il Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, sciogliendo la riserva in atti,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 51404 del ruolo generale per gli affari
contenziosi dell'anno 2016, promosso

IL CASO.it

DA

SIMONA, nata a Roma

Ricorrente

CONTRO

FABRIZIO, nato a

Resistenti

E NEI CONFRONTI DI



FIORE ■ s.r.l., con sede legale in

OGGETTO: Ricorso per la revoca degli amministratori di società a responsabilità limitata.

Letto il ricorso ex art. 2476, III co., c.c., con il quale Simona, nella dedotta veste di socia della Fiore ■ s.r.l., ha chiesto disporsi la revoca di Fabrizio, Michele e Roberto dalla carica di amministratori della predetta società, per gravi irregolarità di gestione agli Stessi asseritamente ascrivibili.

Viste le difese svolte da Fabrizio, Michele e Roberto, i quali hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di Simona (per aver, la Stessa, perso la qualità di socia all'esito del recesso dalla Fiore ■ s.r.l.), nonché la cessazione della materia del contendere (in ragione delle sopravvenute dimissioni dalla carica rassegnate da Roberto e della susseguente decadenza dell'intero organo gestorio) e, comunque, l'infondatezza dell'avversa istanza cautelare.

Rilevato che, pur all'esito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, la Fiore ■ s.r.l., in persona del Curatore speciale all'uopo nominato, non si è costituita.

Esaminata la documentazione prodotta e sentiti i Procuratori delle parti costituite.

OSSERVA

Ritiene questo Giudice che non possa darsi seguito alla domanda cautelare formulata da Simona e volta ad ottenere, in danno di Fabrizio, Michele e Roberto, un provvedimento di revoca dalla carica di



componenti del Consiglio di amministrazione della Fiore ■ s.r.l..

Ed a tale determinazione conduce l'assorbente considerazione che l'odierna ricorrente, avendo esercitato il recesso *ad nutum* dalla Fiore ■ s.r.l., ha ormai perso la qualità di socia, che costituisce presupposto indispensabile ai fini della speciale legittimazione all'esercizio – in veste di sostituto processuale *ex lege* - dell'azione sociale di responsabilità e del correlato rimedio cautelare, come contemplati dall'art. 2476, III co., c.c..

In proposito va rammentato che l'art. 2476 c.c., laddove accorda a ciascun socio (indipendentemente dalla consistenza della relativa partecipazione sociale) la legittimazione a promuovere azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo, contempla un'ipotesi di sostituzione processuale, dacché con il rimedio in oggetto il socio fa valere, in nome proprio, il diritto della società alla reintegrazione, per equivalente monetario, del pregiudizio al proprio patrimonio, derivato dalla violazione dei doveri di corretta e prudente gestione che, per legge e per statuto, gravano sull'amministratore in forza del rapporto di preposizione organica (di fonte contrattuale) fra quest'ultimo e la società.

La cennata legittimazione del socio non esclude, naturalmente, quella della società che, come titolare del diritto al ristoro, ben può far valere in via diretta la sua pretesa; inoltre, la precisata veste di sostituto processuale comporta che, nel procedimento promosso dal singolo socio (e, segnatamente, tanto nella fase cautelare volta alla revoca, che in quella a cognizione piena volta a far valere la pretesa risarcitoria) è richiesta la necessaria partecipazione della società (art. 102 c.p.c.), quale soggetto titolare del diritto azionato.

Ove, poi, il rimedio di cui al terzo comma dell'art. 2476 c.c. venga esperito allorquando l'amministratore cui si imputa la condotta di *mala gestio* sia ancora titolare del potere di rappresentanza sostanziale della società, è necessario, in funzione della valida instaurazione del rapporto processuale anche nei confronti della medesima società (litisconsorte necessario), che venga nominato un curatore



speciale ex art. 78, II co., c.p.c.: e ciò in ragione dell'evidente ed attuale conflitto di interessi fra rappresentante (l'amministratore che sia anche dotato del potere di rappresentanza della società) e rappresentato (la società).

Per quanto di specifico interesse nella fattispecie contraria va rimarcato che la disposizione di cui al citato art. 2476, III co., c.c., nella parte in cui contempla la legittimazione del singolo socio ad agire in nome proprio e nell'interesse della società partecipata, è necessariamente di stretta interpretazione e non passibile di estensione in via analogica; e tanto alla luce del disposto dell'art. 81 c.p.c., a mente del quale *“fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”*.

In definitiva, dunque, deve ritenersi che la legittimazione ad esperire i rimedi contemplati dal terzo comma dell'art. 2476 c.c. compete - oltre che, naturalmente alla “società interessata” – esclusivamente a coloro che rivestano la qualità di soci della s.r.l. danneggiata dalle condotte di *mala gestio* degli amministratori.

Inoltre, proprio in quanto integrante il presupposto della speciale legittimazione ad agire in veste di sostituto processuale della società danneggiata, lo *status* di socio in capo all'istante deve persistere per l'intera durata del giudizio.

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va rilevato che, per quanto inferibile dagli atti e, peraltro, incontestato tra le parti

- Simona, con comunicazione inoltrata a mezzo lettera raccomandata del 28 gennaio 2016, esercitava il diritto di recedere alla Fiore ■ s.r.l.;
- la missiva con la quale l'odierna ricorrente comunicava il proprio recesso perveniva regolarmente a tutti i destinatari;
- in particolare il plico contenente la comunicazione e dichiarazione di recesso veniva recapitato presso la sede sociale fin dal 30.01.2016, ed all'indirizzo degli altri destinatari nei primi giorni di febbraio 2016;
- nel frangente Simona dichiarava di volersi avvalere del diritto di recesso *ad nutum* ex art. 2473, II co., c.c. e, pertanto, effettuava la



comunicazione con il preavviso di mesi sei, secondo le previsioni codicistiche e dell'art. 9 dello Statuto della Fiore ■ s.r.l.;

- e così nella citata missiva è dato leggere, tra l'altro, quanto segue: *“La sottoscritta Simona [...] comunica la sua volontà di esercitare, come in effetti esercita, il diritto di recesso dalla Fiore ■ s.r.l. per l'intera partecipazione sociale posseduta, pari al 37,5% del capitale sociale ed in virtù di ciò la presente vale ad ogni effetto di legge quale notifica di preavviso e, quindi con effetto, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del semestre comprendente il mese di ricezione della presente [...].*

Orbene, essendo ormai da tempo decorso il previsto termine semestrale di preavviso, il recesso *ad nutum* esercitato dall'odierna ricorrente ha prodotto i suoi effetti e, segnatamente, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente alla persona di Simona; dal che discende che quest'Ultima, avendo perso la qualità di socia, non è legittimata ad esperire e coltivare il procedimento cautelare volto alla revoca degli amministratori della Fiore ■ s.r.l.

In proposito, atteso il tenore delle argomentazioni svolte dalla ricorrente, par d'uopo precisare che non si ignora l'indirizzo – invero, espresso anche da autorevole dottrina – secondo cui l'uscita del socio receduto dalla società si realizzerebbe soltanto al termine del procedimento di liquidazione e, quindi, al momento dell'effettivo rimborso della quota sociale e non già al momento, antecedente, in cui la comunicazione di recesso perviene alla società.

In particolare, si è sostenuto che le azioni (o la quota) del socio che abbia manifestato la volontà di recedere continuano pur sempre ad esistere ed a rappresentare idealmente una quota del capitale di cui è dotata la società. Conseguentemente, se quelle azioni o quella quota ancora esistono, esse debbono avere un proprietario e, fino a quando non si sia giunti alla liquidazione in favore del socio che ha esercitato il recesso, non è contestabile che la loro titolarità spetti al socio che le sottoscrisse. A quest'ultimo competerebbero, quindi, i diritti patrimoniali inerenti a quelle azioni o a quelle quote, a cominciare dal diritto agli



utili maturati nel periodo intercorrente tra l'esercizio del recesso e l'effettiva liquidazione. Ancora, secondo la dottrina in argomento, spetterebbe comunque al socio recedente il diritto di opzione connesso a dette azioni se, nelle more della liquidazione della quota, venisse deliberato un aumento di capitale.

In definitiva, secondo il suindicato orientamento, gli effetti della ricezione della dichiarazione di recesso inviata dal socio alla società consisterebbero non già nella immediata cessazione del rapporto sociale, ma nel mettere in moto un procedimento solo al termine del quale - e sempre che, nel frattempo, il recesso medesimo non perda efficacia in conseguenza della revoca della deliberazione assembleare che lo aveva provocato o della messa in liquidazione della società - quel rapporto è destinato ad avere effettivamente termine con la liquidazione della quota spettante al socio receduto.

Ritiene, tuttavia, questo Giudice – confermando, sul punto, quanto già più volte evidenziato dall'istesso Tribunale - di dovere aderire all'orientamento tradizionale secondo cui il recesso, in applicazione dell'art. 1373 c.c., deve ritenersi valido e produttivo degli effetti suoi propri già al momento della ricezione, da parte della società, della relativa comunicazione, con la conseguente, immediata estinzione del rapporto sociale.

Segnatamente, non possono esservi dubbi sul fatto che il recesso costituisca un negozio unilaterale recettizio, produttivo di effetti al momento di ricezione da parte della società della relativa comunicazione. Il recesso, conseguentemente, muta la posizione del socio all'interno della compagine sociale, nel senso che questi viene a perdere i diritti economici e partecipativi ed acquista unicamente il diritto verso la società alla liquidazione del valore delle azioni o della quota posseduta (in questo senso, già Trib. Roma, 11 maggio 2005; Trib. Napoli, ord. 11 gennaio 2011).

Peraltro, la ricostruzione da ultimo proposta - e propugnata anche dall'istesso Tribunale - trova conforto in svariate previsioni normative.



Ed infatti, a mente dell'ultimo comma dell'art. 2473 c.c. il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento.

Orbene, dalla suindicata norma si evince chiaramente che la dichiarazione di recesso produce effetti immediati; diversamente non si spiegherebbe l'espressione "è privo di efficacia". Detta disposizione, quindi, riconosce indubbiamente effetti al recesso sin dal momento in cui è manifestata la relativa volontà, a prescindere dall'effettiva liquidazione della partecipazione.

Anche dalla disciplina della liquidazione della quota del socio receduto si ricavano conferme alla tesi qui condivisa.

Infatti, la legge determina come momento di riferimento per la quantificazione della partecipazione, nelle società per azioni, il periodo precedente alla assemblea da cui scaturisce la delibera che legittima il recesso (art. 2437 ter c.c.), e, nelle società a responsabilità limitata, il momento della dichiarazione di recesso (art. 2473, comma terzo c.c.).

Conseguentemente, il valore della partecipazione deve essere calcolato con riferimento ad un dato temporale precedente o contestuale alla dichiarazione di recesso. Orbene, se il recesso producesse effetti solo a seguito della liquidazione della partecipazione, il legislatore avrebbe determinato come parametro di riferimento per la valutazione delle azioni o della quota quello, appunto, della liquidazione e, quindi, un momento successivo alla dichiarazione di recesso. Al contrario, avendo il legislatore cristallizzato il valore della partecipazione in un momento precedente o contestuale alla dichiarazione di recesso, l'espressione di tale volontà deve ritenersi produttiva di effetti immediati. A ciò deve logicamente aggiungersi che se le azioni o le quote del socio receduto sono liquidate in base al valore di mercato che le stesse avevano in un momento anteriore alla dichiarazione di recesso, ciò significa che gli eventi patrimoniali successivi a tale momento, positivi e negativi che siano, non devono per legge interessare il socio receduto.



In definitiva, la dichiarazione di recesso determina la perdita dello *status socii* sin dal momento della ricezione della stessa da parte della società. Il codice ha, poi, previsto, in taluni casi, che la revoca della delibera o la decisione di scioglimento della società - che di per sé non costituirebbero elementi idonei a spiegare alcun effetto sulla efficacia del recesso - possano privare la dichiarazione di recesso dei suoi effetti o, nel caso in cui tale volontà non sia stata ancora espressa, impedirne l'esternazione; resta, poi, fermo che, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2473 c.c., l'esercizio del diritto di recesso richiede un preavviso di almeno centottanta giorni e del maggior lasso temporale eventualmente previsto dallo Statuto.

Per converso deve escludersi che il socio receduto mantenga lo *status socii* ed i diritti patrimoniali ed amministrativi connessi anche dopo la ricezione, da parte della società, della dichiarazione di recesso e fino a quando non sia stata liquidata la quota già di sua pertinenza.

Nel caso di specie, poi, a fondare una pretesa, persistente legittimazione di Simona ad esperire i rimedi di cui al terzo comma dell'art. 2476, III co., c.c. non può certo valere la circostanza che la Fiore ■ s.r.l. abbia contestato la validità e legittimità del recesso esercitato da tale socia.

Ed infatti, solo l'eventuale accertamento e declaratoria – con pronuncia passata in giudicato – della illegittimità del recesso esercitato dall'odierna ricorrente potrebbe comportare la “rimozione” *ex tunc* degli effetti dello stesso.

In conclusione, dunque, l'istanza di revoca proposta da Simona non può trovare accoglimento (e neppure va vagliata nel merito), difettando la legittimazione della odierna ricorrente a promuovere e coltivare il procedimento cautelare previsto dal terzo comma dell'art. 2476 c.c..

Alla soccombenza consegue la condanna di Simona alla rifusione, in favore di Fabrizio, Michele e di Roberto, delle spese del presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014.



Atteso l'esito del presente procedimento, le spese processuali anticipate da Simona vanno, poi, dichiarate irripetibili nei confronti della Fiore ■ s.r.l..

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata per l'impresa, in persona del Giudice designato, Dott.ssa Clelia Buonocore, pronunciando nel procedimento iscritto al N. **51404/2016** R.G., così provvede:

- Dichiarare il difetto di legittimazione di Simona.

- Condanna Simona alla rifusione, in favore di Fabrizio, Michele e Roberto, delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

- Dichiarare irripetibili, nei confronti della Fiore ■ s.r.l., le spese processuali anticipate da Simona.

Così deciso, in Roma, il 6 settembre 2016.

Il Giudice

Clelia Buonocore

